

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 04/04/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato con altro intermediario in data 27/02/2019 ed estinto anticipatamente dall'intermediario resistente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.745,17, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di "commissioni intermediario del credito" e "spese istruttoria" non maturate;
- gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- di aver restituito in sede di estinzione anticipata i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati, scomputando dall'importo dovuto la somma di € 2.585,54 al tasso nominale del 4,72%;
- che, ai sensi della disciplina speciale (art. 6-bis introdotto nel d.P.R. n. 180/1950) e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- che con la sentenza della CGUE n. 555/2023 si è avuto uno scostamento rispetto alla precedente pronuncia Lexitor, affermando che in caso di estinzione anticipata del

finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi recurring e non anche di quelli up-front;

- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, in quanto afferenti alle attività svolte dall'istituto finanziatore prima dell'erogazione del mutuo;
 - la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto; evidenza di non poter essere tenuta a restituire tale onere, mai percepito, anche in ragione del richiamo dell'art. 27 d.l. n. 104/2023 alle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
 - che secondo l'orientamento arbitrale per i contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/07/2021 occorre applicare il criterio pro rata temporis ai costi recurring, mentre per i costi up-front si applica il criterio della "curva degli interessi".
- Pertanto chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere e, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande spiegate da parte ricorrente.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 27/02/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantunesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Sul punto, si evidenzia anche se nel conteggio estintivo sono indicate nove quote scadute ed un "Debito Iniziale" di € 23.244,00 da restituire in 78 rate, nel contratto di finanziamento è invece riportato un capitale lordo di € 35.760,00 da restituire in 120 rate.

L'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, ha precisato che il conteggio si riferisce al debito residuo "post collocamento a riposo" del cliente, il quale in sede di sottoscrizione del contratto era dipendente presso la pubblica amministrazione, mentre successivamente si era verificato il passaggio all'ente previdenziale.

Pertanto, considerando che in conteggio sono altresì indicate 69 rate residue, il finanziamento è stato appunto estinto in corrispondenza della cinquantunesima rata, tenuto conto del piano di ammortamento in atti che a tale rata indica un capitale residuo di € 17.976,41.

Pertanto, la scadenza alla cinquantunesima rata è coerente con la quota di interessi non maturata e scomputata dal debito complessivo (€ 2.585,54, pari al 35,42% degli interessi totali).

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione

pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura up-front va riconosciuta alle spese di istruttoria e alle commissioni di intermediazione del credito, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 1695/2024 e 13381/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	4,72%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,42%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	Spese istruttoria (up front)	€ 900,00	€ 517,50	☐	€ 318,75	☒	€ 318,75
☐	Comm. interm. credito (up front)	€ 1.072,80	€ 616,86	☐	€ 379,95	☒	€ 379,95
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 699
interessi legali							si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 699,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI